

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3757

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUARANTA

Presentata il 5 novembre 1971

Riconoscimento della qualifica di combattente agli ex militari che parteciparono ai « cicli operativi di grande polizia coloniale in Africa orientale »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la guerra italo-etiope durò dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

La qualifica di ex combattente fu riconosciuta, in base al regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, esclusivamente ai cittadini che operarono nel suddetto periodo, ignorando completamente tutti coloro che nel periodo seguente presero parte ad operazioni militari in Africa orientale.

A parte il fatto che la data ufficiale della cessazione del conflitto fu dall'allora Capo del Governo italiano (per motivi politici e propagandistici) anticipata, e che pertanto non è rispondente alla realtà, è comunque noto che, per lo stato di fatto allora esistente, la guerra in Africa ebbe termine soltanto dopo l'annientamento dei resti delle armate nemiche. Tanto è vero che con i regi decreti 28 aprile 1937, n. 1118, e del 10 maggio 1937, n. 2463, venne estesa la concessione della croce al merito di guerra, dei distintivi d'onore per mutilati e feriti, della medaglia commemorativa delle operazioni militari a coloro che parteciparono ai cosiddetti « cicli operativi di grande polizia coloniale ». Ed è fondata convinzione che la concessione della croce al merito di guerra costituisca il più

valido titolo per il riconoscimento alla partecipazione ad azioni militari e quindi alla qualifica di « combattente ».

Ad avvalorare la tesi del riconoscimento ufficiale, venne il regio decreto 10 maggio 1938, n. 627, il quale nell'articolo 1 dice testualmente:

« Sono da ritenersi utili, per il personale che vi abbia preso parte e agli effetti delle concessioni dei benefici di cui alle vigenti disposizioni di legge, i seguenti cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa orientale italiana ad immediato contatto del nemico... ».

È evidente che i criteri limitativi circa i benefici da concedere ai militari che operarono dopo il 5 maggio 1936, contenuti nei precedenti regi decreti 28 aprile 1937, n. 1118, e 10 maggio 1937, n. 2463, vengono superati dal disposto dell'articolo 1 del suddetto regio decreto il quale, facendo riferimento alle « vigenti disposizioni di legge », richiama e non esclude il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172 (concessione della qualifica di ex combattenti ai militari che operarono in Africa orientale italiana); e pertanto, a nostro parere, qualunque provvedimento legislativo a favore degli ex combattenti della guerra

1935-36 va esteso a tutti gli ex combattenti in Africa orientale italiana.

È inoltre da mettere in evidenza che nell'ultima guerra (1940-45) tutti coloro che dopo l'armistizio presero parte ad operazioni di polizia (vedere divisioni « Cuneo » e « Regina ») con circolare del 1° agosto 1948, n. 5000 SME, capo III/b, ebbero il loro giusto riconoscimento e cioè furono riconosciuti ex combattenti.

Per quanto sopra e al fine di compiere un atto di giustizia equiparatrice, presento alla vostra attenzione la seguente proposta di legge che si prefigge appunto lo scopo di eliminare le discriminazioni attualmente esistenti tra coloro che parteciparono alla campagna etiopica nel periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936 e coloro che presero parte ai successivi « cicli operativi di grande polizia coloniale in Africa orientale italiana ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, si applicano anche agli ex militari che hanno partecipato ai cosiddetti « cicli operativi di grande polizia coloniale ad immediato contatto col nemico svolti in Africa orientale » dopo il 5 maggio 1936.

ART. 2.

Le domande per la concessione dei benefici di cui alla presente legge debbono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto coi normali stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni dello Stato.